



34366-20


REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:



ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**



## RITENUTO IN FATTO

**1.** La Corte di Appello di Lecce, con ordinanza del **24/6/2019**, dichiarava inammissibile la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen., con atto depositato in data 13/10/2017, nell'interesse di LEONE DONATO, deceduto il 29/9/2017.

Leone Donato veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per reati di riciclaggio in concorso con Leone Pietro, in esecuzione di ordinanza emessa il 15/1/2002 dal GIP del Tribunale di Taranto, dal 17/1/2002 fino al 28/2/2002, data in cui la misura veniva revocata.

L'indagato veniva assolto dal Tribunale di Taranto, perché il fatto non sussiste, con sentenza del 20/2/2007, confermata in appello dalla Corte di Appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto- in data 12/5/2015.

L'istanza era depositata in data **13/10/2017**; all'udienza del 24/6/2019 veniva acquisito certificato di morte del ricorrente (avvenuta il **29/9/2017**) e formalizzata la costituzione delle eredi dello stesso, Sibilla Maria Teresa e Leone Debora, rispettivamente moglie e figlia.

**2.** Avverso la dichiarata inammissibilità hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Sibilla Maria Teresa e Leone Debora, deducendo, con un unico motivo - di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen - violazione di legge in relazione agli artt. 314 cod. proc. pen., 24 Cost., 5 Convenzione EDU.

Le ricorrenti richiamano i precedenti di questa Corte di legittimità, in materia civile, relativi all'ultrattività del mandato, rilevando che la morte del mandante, costituito in giudizio tramite difensore, non determina interruzione del processo ove non venga dichiarata dallo stesso difensore, sopravvivendo la rappresentanza processuale al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti, tra cui anche la nomina di un procuratore "*ad processum*", compiuti dal mandatario, prima di conoscere l'estinzione del mandato per morte, restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi, salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario.

Tale principio di ultrattività andrebbe applicato, nel caso che ci occupa, al mandato, conferito con procura speciale al proprio difensore, che al momento del deposito dell'istanza di riparazione non era a conoscenza della morte del suo assistito.

Vengono, altresì, richiamati gli artt. 1728 e 1722 cod. civ. a sostegno della tesi dell'ultrattività, nonché l'art. 182 cod. proc. civ. che prevede, nel caso in cui il giudicante rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione a stare

in giudizio ovvero un vizio che determini la nullità della procura, l'assegnazione di un termine perentorio per la costituzione della parte cui spetta la rappresentanza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni o di una nuova procura.

Sarebbe insita nella norma, pertanto, la possibilità di rilascio di una procura con efficacia retroattiva da parte dei nuovi titolari del diritto.

Nel caso in questione si sottolinea l'avvenuta costituzione in giudizio degli eredi.

Le ricorrenti affermano nuovamente, quindi che, come sancito da Sez. 3 civ. n. 1760 del 8/2/2012, nel caso di estinzione del potere rappresentativo per morte del soggetto rappresentato, ai sensi dell'art. 1722, n. 4, cod. civ. gli atti compiuti dal rappresentante nell'esplicazione dell'attività gestoria, anche se posti in essere successivamente, sono operativi di effetti nei confronti sia del rappresentante che dei terzi.

Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con i conseguenti provvedimenti di legge.

**3.** Il Procuratore Generale presso questa Corte Suprema in data **15/1/2020** ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del proposto ricorso.

**4.** In data **17/1/2020** ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

**2.** Va premesso essere fuori discussione che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, i prossimi congiunti della persona ingiustamente privata della libertà e deceduta nelle more del giudizio di riparazione possono far valere il diritto sorto a favore del defunto in forza dell'esplicito rinvio dell'art. 315 comma terzo cod. proc. pen. alla disposizione di cui all'art. 644 comma secondo in materia di riparazione dell'errore giudiziario (cfr. Sez. 4, n. 19322 del 16/02/2005, Maniaci, Rv. 231552).

Tuttavia, va osservato che, nel caso che ci occupa, il decesso di Leone Donato è avvenuto prima del deposito dell'istanza di riparazione, determinando in tal modo l'estinzione del mandato conferito anche e proprio in applicazione di quelle regole civilistiche che la ricorrente invoca.

Ciò in quanto non può trovare applicazione il principio di ultrattività del mandato, espressamente previsto nel caso in cui si sia validamente costituito il rapporto processuale, che nel presente giudizio non è mai stato validamente costituito.

Univoca in tal senso è la costante giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte secondo cui, in caso di morte del rappresentato avvenuta anteriormente all'introduzione del giudizio da parte del rappresentante, ignaro dell'evento, non è invocabile il principio dell'ultrattività del mandato, il quale esplica la sua efficacia con riguardo al rapporto giuridico sostanziale, ma non con riguardo a quello processuale, che non può venire ad esistenza se manca uno dei soggetti che devono esserne titolari (Sez. 2 civ. n. 7688 del 13 luglio 1993)

E, ancora di recente, è stato ribadito che la morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della "*vocatio in ius*" e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda è portata a conoscenza della parte convenuta, tenuto altresì conto che il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad "*litem*" oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente previste (Sez. 6 civ., Ordinanza n. 27530 del 20/11/2017, Rv. 646776; conf Sez. 6 civ., Ordinanza n. 16177 del 19/06/2018, Rv. 649644).

Corretta è stata, quindi, la decisione della Corte di Appello di Lecce che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda, dichiarando l'inapplicabilità del principio di ultrattività del mandato.

**3.** Diversa – e coerente con la sopra ricordata giurisprudenza di legittimità in sede civile- è l'affermazione che gli eredi di colui che abbia proposto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sono legittimati a proseguire il giudizio in caso di decesso dell'interessato nelle more del giudizio, dovendo trovare applicazione, per il carattere patrimoniale del "*petitum*", la disciplina processualcivile, che ricollega l'estinzione del processo non alla morte della parte, ma alla mancata prosecuzione o riassunzione in termini dello stesso da parte dei successori aventi diritto (cfr. Sez. 3, n. 46386 del 17/09/2019, Stagno, Rv. 277270; conf. Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, De Rachewiltz, Rv. 210627).

Peraltro, rileva, correttamente, la Corte salentina, la costituzione in giudizio delle odierne ricorrenti, titolari del diritto di chiedere la riparazione, è avvenuta solo all'udienza del 24/6/2019, ben oltre il termine per la presentazione

dell'istanza di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione (irrevocabile il 16/10/2015), per il cui mancato rispetto è prevista l'inammissibilità.

Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: *"Il rilascio di una procura ad litem antecedente alla morte del ricorrente e precedente alla proposizione del ricorso per riparazione per ingiusta detenzione determina l'estinzione del mandato, potendo gli eredi iniziare il giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal congiunto, munendosi di apposito mandato, ma sempre nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 315 co. 1 cod. proc. pen."*.

La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione presentata per mezzo di procuratore speciale successivamente alla morte del rappresentato in questo caso è perciò inammissibile poiché la morte del rappresentato è causa di estinzione della procura (il rappresentante è tenuto a restituire agli eredi il documento dal quale risultano i suoi poteri, quando questi sono cessati).

**4.** Al rigetto del ricorso consegue, *ex lege*, la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.


Ritiene il Collegio che giusti motivi, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, che in alcun modo si confrontano con i motivi del proposto ricorso, inducano a compensare le spese di giudizio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiarata integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2020

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 3/12/2020  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

